

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

VIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|--|----------------|--|
| Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | |
| Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: Assistenza e cura dei bambini disincinetici poveri. (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (547) | 75 | DI VITTORIO 82, 83 |
| PRESIDENTE | 75, 76 | DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.</i> 82, 83 |
| ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> | 76 | Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (505) |
| BERARDI | 76 | 83 |
| VENEGONI | 76 | PRESIDENTE 83, 84, 85 |
| Senatore BRASCHI: Modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria. (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (504) | 76 | REPOSSI, <i>Relatore</i> 83 |
| PRESIDENTE | 76, 77, 78, 80 | FRANZO 83 |
| ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> | 77, 79, 80 | DI VITTORIO 84, 85 |
| DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.</i> | 77 | BUTTÈ 85 |
| CERAVOLO | 78 | ZACCAGNINI 85 |
| REPOSSI | 78 | SCARPA 85 |
| BARBERI | 78 | PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.</i> 85 |
| CACCIATORE | 79, 80 | Votazione segreta: |
| DRIUSSI | 80 | PRESIDENTE 86 |
| MORELLI | 80 | |
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | |
| Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie. (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (672) | 81 | La seduta comincia alle 9. |
| PRESIDENTE | 81, 82, 83 | REPOSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. |
| CHIAROLANZA, <i>Relatore</i> | 81, 82 | (<i>È approvato</i>). |
| BARTOLE | 81, 83 | Discussione della proposta di legge dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: Assistenza e cura dei bambini disincinetici poveri. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (547). |
| BERARDI | 81 | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Zelioli Lanzini ed altri: Assistenza e cura dei bambini disincinetici poveri. |
| VENEGONI | 81 | |

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

Invito il relatore, onorevole Zaccagnini, a riferire su questa proposta di legge, già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, sono a carico dello Stato, per disposizione di legge, le spese per il ricovero e per i tentativi di recupero dei bambini poveri affetti da poliomielite.

Vi sono, tuttavia, tutta una serie di malattie dell'infanzia che, essendo conseguenza della poliomielite, hanno manifestazioni proprie, tali da indurre a considerare i bambini che ne sono affetti alla stregua di tutti gli altri malati, senza concedere loro di poter usufruire dei fondi di assistenza stabiliti per quella malattia originaria.

Il problema che ne deriva è grande e andrebbe trattato assai diffusamente, anche perché investe il campo della organizzazione e dell'attrezzatura necessarie per l'assistenza all'infanzia colpita. Occorre personale specializzato per la cura, per i bagni, per la ginnastica, ecc. e si rendono indispensabili ambienti che non possono essere quelli dei normali ospedali.

D'altra parte, i risultati ottenuti fino ad oggi, sono ottimi. Pertanto, da parte di alcuni colleghi senatori, è stato predisposto questo provvedimento tendente a risolvere il problema, almeno parzialmente, con l'addossare allo Stato l'onore derivante dalla assistenza e dalle cure agli infermi poveri.

L'applicazione di questo provvedimento non trova ostacoli. È stato già approvato dalla XI Commissione del Senato e la nostra Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Sono pienamente consenziente e ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERARDI. Si tratta, effettivamente, di un problema di notevole importanza e gravità. Sono interessati molti bambini colpiti da poliomielite e da paralisi spastica, malattie per le quali bisogna procedere non solo dal lato assistenza diretta, ma anche da quello della assistenza indiretta per i bambini appartenenti a famiglie povere. Occorre, pertanto, creare in Italia almeno un istituto che possa dare, insieme, garanzia di cura e di assistenza per il recupero di questi bambini.

Come pediatra, sono personalmente favorevolissimo all'approvazione della proposta di legge.

VENEGONI. Gradirei sapere cosa si intende dire con la espressione: assistenza e cura degli infermi poveri recuperabili. Con la

proposta di legge in discussione ci si vuole adeguare alla necessità di assistere tutti gli affetti da postumi di poliomielite o ci si limita all'assistenza di quelli già affidati alle cure di istituti speciali?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Rispondo al collega Venegoni. La dizione del testo attuale è la stessa contenuta nella legge 10 giugno 1940 riguardante gli affetti da postumi di poliomielite la cui assistenza è a carico dei comuni. Comunque, il problema più importante non è tanto quello dei limiti dell'estensione della norma quanto quello della reperibilità dei mezzi adeguati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai bambini nella prima e seconda infanzia.

Alla spesa annua prevista in lire 500 milioni sarà provveduto a partire dall'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, e trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del senatore Braschi: Modifiche agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: Modifiche agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2481, e all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questa proposta di legge, già ap-

provata dalla XI Commissione permanente del Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La presente proposta di legge mira ad ovviare alcuni notevoli inconvenienti che intralciano le amministrazioni degli ospedali proprio per il sistema legislativo al quale queste sono sottoposte.

Gli articoli 1 e 2 si richiamano alla legge del 30 dicembre 1923, n. 2841 e precisamente all'articolo 34-sub 78/A e sub 78/B relativo alla obbligatorietà, per gli ospedali, a seconda della propria competenza, di provvedere all'assistenza e alla cura degli affetti da malattie acute, salvo possibile rivalsa verso i comuni.

La presente proposta di legge aggiunge la possibilità di rivalsa anche nei confronti dell'istituto di diritto pubblico, mutualistico o assicurativo, all'assistenza del quale l'infermo risulti aver diritto.

L'articolo 2 modifica il successivo articolo della vigente legge per quanto riguarda il ricovero di urgenza e stabilisce che, una volta accertato il titolo all'assistenza, si debba procedere alla necessaria notifica all'istituto competente. In altre parole, per quanto riguarda il ricovero di urgenza, viene consentito all'amministrazione ospedaliera di discernere se l'onere derivante vada posto a carico del comune o di un istituto mutualistico: nel primo caso vale la vecchia norma, nel secondo, l'ospedale notifica all'istituto il ricovero del malato, talché l'istituto, nei casi motivati, assume a proprio carico le spese della degenza.

Con le modifiche proposte ci si prefigge di eliminare al massimo tutti i gravi inconvenienti di controversie e palleggiamenti di responsabilità a cui, fino ad oggi, le Amministrazioni degli ospedali sono andate incontro per ottenere dall'Ente interessato il rimborso delle cure e della degenza dei malati aventi diritto al ricovero di urgenza.

L'articolo 3 riguarda le controversie e modifica l'articolo 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841. Il nuovo sistema contempla la risoluzione delle eventuali controversie fra provincie, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, attraverso le Prefetture.

Ma i Prefetti, dato che in queste eventuali controversie sono interessati anche gli istituti mutualistici, che sono sotto la sorveglianza del Ministero del lavoro, debbono sentire anche il parere di una ristretta Commissione di cui faranno parte il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. In que-

sta maniera la procedura sarà senz'altro migliore e più sollecita.

A questo punto debbo aggiungere, a modo di osservazione, che il senatore Braschi aveva introdotto nel testo originale un articolo che a me sembrava interessante e di carattere pratico. Detto articolo non figura nel testo della proposta di legge approvata, poi, dal Senato. Esso riguardava il problema dei tubercolotici. Chi ha un po' di pratica della materia, avverte l'estrema delicatezza della questione. Infatti, è noto come un medico, qualora riscontri una forma acuta di tubercolosi, provveda all'immediato ricovero del soggetto in ospedale. L'ospedale ne assume, con diritto di rivalsa verso il comune, la degenza per la fase più acuta del male. Orbene, se — come è logico augurarsi — il malato riesce a sorpassare detta fase grave, incomincia per lui un periodo meno acuto di malattia, di assestamento organico, che richiede, però, ancora maggiori cure e assistenza e che non gli permette, perché in istato ancora pericoloso, di tornarsene alla propria casa.

E allora, posto che il malato non sia assicurato presso alcun istituto, chi si assume l'onere di questo secondo periodo di degenza, periodo che, oltre tutto, potrebbe protrarsi per mesi e mesi? Ecco perché a me sembra che quell'articolo previsto dal senatore Braschi nel testo originario della proposta, sia quanto mai auspicabile.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5 della proposta un esame è opportuno rilevare i nuovi limiti che essi prevedono. Infatti, sono rivalutati i valori indicati nel primo comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ed è ridotto il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175.

Per tutte le ragioni esposte, salvo, ripeto, al rammarico di aver visto soppresso l'articolo cui ho dianzi accennato, ritengo che si possa procedere senz'altro alla approvazione del testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. L'Alto Commissario aggiunto, onorevole De Maria, che ha presenziato alla discussione al Senato, ha chiesto di spiegare alla nostra Commissione, prima che si apra la discussione generale, per quali ragioni non è stato approvato l'articolo relativo ai tubercolotici, previsto nel testo originario della proposta Braschi.

Ne ha facoltà.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo ha ritenuto che il problema della tubercolosi

vada risolto in altra sede e su scala più vasta. Allo stato attuale delle cose, l'onere del ricovero dei tubercolotici durante il periodo di malattia è posto a carico del comune nella fase più acuta e a carico del Consorzio anti-tubercolare nel periodo successivo. Qualche semplice variante apportata alle disposizioni vigenti non avrebbe certo risolto il problema che è assai complesso. Il Governo ha ravvisato l'opportunità di disciplinare tutta la materia e sta predisponendo un provvedimento legislativo che sarà presentato all'esame del Parlamento. Bisogna anche aggiungere che la formulazione dell'articolo soppresso dal Senato non prevedeva l'onere finanziario derivante dalle rette di ospedalità per i tubercolotici e, naturalmente, non stabiliva nulla che provvedesse alla copertura del medesimo.

Quando la questione sarà affrontata e regolata dal provvedimento legislativo a cui prima ho accennato, si potrà curare il ricovero dei tubercolotici nella migliore forma possibile.

Il Governo ha assunto questo impegno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERAVOLO. Desidero dire che condivido la giusta preoccupazione del relatore circa il ricovero dei tubercolotici. Bisogna distinguere il periodo acuto del ricovero d'urgenza da quello successivo, più delicato. Il malato viene ricoverato d'urgenza perché deve essere subito sottoposto ad una terapia che blocchi il male. Dopo di che subentra il periodo, che può protrarsi anche per parecchi mesi, durante il quale l'organismo si deve ristabilire e deve riacquistare un certo equilibrio. Sta di fatto che, l'apposito istituto assicuratore, l'Istituto nazionale previdenza sociale, trova ogni volta mille ragioni per sfuggire all'onere della ospedalità. Molte volte accade che un malato, ricoverato in una casa di cura qualsiasi, è invitato a trasferirsi in altro luogo di cura, gestito direttamente dall'istituto in questione o col quale lo stesso istituto ha stipulato una convenzione. Se l'ammalato non ottempera a ciò, l'istituto cerca di sfuggire, in ogni modo e ad ogni costo, al pagamento. Questo non dovrebbe essere assolutamente permesso; una volta stabilito, all'atto del ricovero, che l'infermo ha titolo all'assistenza e una volta data comunicazione all'istituto, questo non dovrebbe muovere obiezioni e non dovrebbe preoccuparsi del come, del dove e del perché sia stato effettuato il ricovero; se ricorrono i giusti motivi, l'istituto deve pagare senza tergiversare e senza aspettare che si presenti l'amministrazione dell'ospedale. Questi inconvenienti avvengono ogni giorno. Penso anch'io

che l'articolo soppresso dal Senato sarebbe stato quanto mai opportuno ed utile, e sarei propenso a ritornare alla proposta originaria.

Debbo, poi, richiamare l'attenzione sull'articolo 3 relativo alle controversie che possono sorgere tra enti assicurativi mutualistici ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Non vorrei che accadesse che gli istituti di cura privati o le case di cura in genere, venissero a trovarsi esclusi dal diritto di poter risolvere le controversie mediante lo stesso sistema. Anche le case di cura private hanno l'obbligo di ricevere gli ammalati con carattere di urgenza e, se non si volesse loro concedere di avvalersi della disposizione prevista, in caso di controversia, non rimarrebbe ad esse altro che promuovere azione giudiziaria. Sarebbe bene, pertanto, che si aggiungessero nel testo anche le case di cura private.

REPOSSI. Il medico sa bene, quando dispone il ricovero d'urgenza di un ammalato, se questo può essere trasferito in altro istituto. È evidente che, se il trasferimento non è possibile, l'ammalato rimane dov'è e l'istituto mutualistico ne deve assumere il carico. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il rappresentante del Governo: sarebbe assurdo stabilire un onere per un ente, per un periodo acuto e grave di malattia, del quale non può fissarsi *a priori* la durata. L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che, allorché all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico, dovrà provvedersi alla notifica del ricovero stesso all'istituto competente. Tuttavia, la dizione: « nel caso in cui l'istituto non faccia pervenire alla amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere entro 30 giorni da quello di notifica del ricovero l'onere medesimo si deve ritenere assunto dall'istituto », mi pare che complichino molto le cose. Può verificarsi il fatto che uno si ammali in Lombardia, o in Toscana, o in Sicilia: in questo caso potrebbero essere necessari degli accertamenti che richiedano molto tempo. E allora, per evitare che un istituto non possa contestare la competenza del carico, stante la forma drastica dell'articolo, si potrebbe stabilire semplicemente che un istituto, cui è fatto carico dell'onere della ospedalità, può riservarsi di fare gli accertamenti del caso.

BARBERI. Io vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi la possibilità di trovare la maniera di snellire la procedura. Un ammalato si presenta per il ricovero di urgenza in ospedale. Molte volte la famiglia

presenta una documentazione per cui egli ha diritto all'assistenza da parte di un istituto. In questo caso, l'ospedale si rivolge all'istituto segnalando tempestivamente l'avvenuto ricovero. Se l'istituto farà delle contestazioni, l'ospedale dovrà rivolgersi al Comune. Ma in tal modo noi non facciamo che complicare la già complessa burocrazia degli ospedali. A mio avviso sarebbe più opportuno inserire la norma per cui, quando un ospedale riconosce che il ricovero ha carattere di urgenza, esso debba notificare all'istituto ed al comune l'avvenuto ricovero, riservandosi di comunicare gli estremi della eventuale contestazione da parte dell'istituto mutualistico, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Repposi circa il termine di trenta giorni per l'eventuale contestazione da parte di un istituto, è chiaro che esso va inteso come un limite di tempo entro il quale l'istituto deve intervenire. D'altra parte, l'intervento può non essere definitivo. Mi sembra sia ovvio che l'istituto di mutua assistenza possa ben premurarsi di far conoscere entro trenta giorni il proprio pensiero.

Concordo anche con il collega Ceravolo sul diritto a favore delle case di cura private di poter far dirimere dal Prefetto le eventuali controversie, dato che la legge prevede anche per esse, con la stessa procedura degli ospedali, il ricovero con carattere di urgenza.

Per quanto riguarda l'ex articolo 4 della originaria proposta del senatore Braschi, ne rilevo anche io la importanza e l'avvedutezza. Con esso si sarebbe risolta una preoccupazione costante delle amministrazioni ospedaliere: cosa si deve fare nei confronti di un tubercolotico per il quale sono cessati gli estremi del ricovero ma che, trovandosi ancora in fase di malattia quasi acuta, non è in condizione di essere dimesso?

La dichiarazione resaci dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, che cioè non si può introdurre nella proposta di legge un onere che non abbia il corrispettivo in bilancio, può essere giusta, ma desidero che resti a verbale che la questione, come ha aggiunto lo stesso Alto Commissario, sarà oggetto di disciplina attraverso successivi provvedimenti.

In merito alla discussione, io mi chiedo quando finisca il periodo acuto che addossa l'obbligo della degenza al comune e quando cominci la fase in cui l'obbligo del carico è attribuito al Consorzio antitubercolare.

L'Istituto della previdenza sociale deve essere avvertito dall'ospedale del ricovero di un ammalato; tuttavia, secondo me, l'istituto, senza fare eccezioni, deve sempre assumersi il carico dei ricoverati, con carattere di urgenza, ogni qualvolta l'ospedale glieli segnalerà. In tal modo l'ospedale sarebbe sempre al coperto. L'istituto della previdenza sociale, naturalmente, può chiedere, a sue spese, il trasferimento altrove del ricoverato. Questo è nel suo diritto.

CACCIATORE. Quella delle malattie infettive è una questione molto delicata. Certi istituti non riconoscono a proprio carico l'importo delle spese per malattie infettive in quanto vi sono delle norme che stabiliscono che queste spese debbono essere a carico del comune. Il comune, naturalmente, fa azione di rivalsa verso il lavoratore il quale a sua volta si rivolge a qualche istituto, ma molte volte è sempre il lavoratore che deve pagare. Con la presente proposta di legge, noi veniamo a trovarci di fronte a contestazioni che potrebbero sorgere tra istituto e comune mentre ieri avevamo la possibilità che il comune, trovandosi di fronte ad un lavoratore completamente indigente, si rassegnasse a non recuperare alcunché.

Ritengo, pertanto, che sarebbe il caso di rinviare l'approvazione di questa proposta di legge, onde tentare di inquadrare meglio anche questa questione che è molto grave ed importante.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Con l'articolo 2 della proposta di legge è reso d'obbligo il ricovero in ospedale. Allo stato attuale delle cose, non pagando il comune interessato, né l'eventuale istituto mutualistico, è l'amministrazione ospedaliera che finisce col pagarne le spese.

CACCIATORE. La verità, comunque, è che il comune, quando provvede al pagamento, si rivale sul lavoratore.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ma nella proposta in esame è detto che il comune deve accollarsi l'importo della ospedalità, salvo rivalsa verso chi di ragione; anche, perciò, verso l'istituto mutualistico.

CACCIATORE. L'istituto, però, in base alle norme vigenti sulle malattie infettive, può rifiutarsi di pagare.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Per evitare, quindi, un conflitto deplorabile quanto controproducente al riguardo, bisogna trovare un Ente che si addossi l'onere. Sono anch'io, però, dell'avviso che occorrerebbe disciplinare tutta la materia dell'assistenza assai presto e assai più ampiamente.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

CACCIATORE. Nel caso di azione da parte dell'Amministrazione ospedaliera contro un istituto, è evidente che il medesimo cercherà di recuperare per altra via l'importo che deve pagare, magari trattenendolo dalle competenze del lavoratore per eventuali indennità od altro, con aggravio sempre maggiore della situazione del lavoratore stesso.

PRESIDENTE. Con la fine dell'ordinamento sindacale fascista, importanti aziende si sono rifiutate di pagare i contributi mutualistici. Attualmente, infatti, non esiste una legge sulla assicurazione malattie e in considerazione di ciò non possiamo che auspicare dal Governo la presentazione di un disegno di legge completo su tale importante forma di assicurazione.

CACCIATORE. Si potrebbe, forse, appor- tare una modifica tendente a stabilire che, ove trattasi di lavoratore assistito da un istituto, il carico deve andare a questo istituto. Per quanto riguarda la tubercolosi, mi risulta che, mentre prima si riscontrava un continuo palleggio di responsabilità tra istituto mutualistico e Previdenza sociale, da circa un anno è l'I.N.A.M. che si è assunto l'incarico di assistere l'operaio malato, salvo poi rivalersi secondo il suo diritto.

DRIUSSI. Nell'articolo 3 è previsto che la decisione delle controversie spetta al Prefetto su parere di una Commissione, della quale farebbe parte il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. A me sembrerebbe più opportuno stabilire che in questa Commissione figurasse un ispettore del Ministero del lavoro.

MORELLI. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non introdurre alcuna modifica nella proposta di legge perché in tal caso, dovendo questa essere sottoposta nuovamente all'approvazione del Senato, si verrebbe a perdere altro tempo, mentre è assai urgente porla in attuazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sono state suggerite due modifiche all'articolo 3. Una concernente l'estensione alle case di cura private del diritto di valersi dell'arbitrato del Prefetto in caso di controversie; l'altra, intesa a sostituire nell'apposita Commissione, un ispettore del lavoro al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Circa la prima, debbo fare osservare che le case di cura sono enti privati non soggetti a controlli e pertanto non hanno e non debbono avere altra via che quella giudiziaria. Per la seconda, è evidente che, sostituendo il direttore dell'Ufficio provinciale con un ispet-

tore, noi intralceremmo il pronto funzionamento della Commissione che non potrebbe riunirsi frequentemente e rapidamente come dovrebbe. Insisto, pertanto, perché la dizione dell'articolo non sia modificata.

PRESIDENTE. La discussione è servita a chiarire gli aspetti diversi della proposta di legge già approvata dal Senato. Poiché il Governo si è impegnato a rivedere e rielaborare con ampiezza di vedute l'intera materia, penso che potremmo accogliere il suggerimento del collega Morelli.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

All'articolo 34 - *sub* 78/a - comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge:

«...o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza».

(È approvato).

ART. 2.

All'articolo 34 - *sub* 78/b - del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge:

«Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

«Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

«In caso di contestazione e ove la spedità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

«Nel caso che la spedità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

«Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

«La decisione del Prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità».

(È approvato).

ART. 4.

I valori indicati nel primo comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000.

(È approvato).

ART. 5.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è ridotto da tre a due anni.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

Prego il relatore, onorevole Chiarolanza, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

CHIAROLANZA, *Relatore*. Il disegno di legge sollecitato dalla Federazione nazionale dei Consigli dell'Ordine dei medici, vuole eliminare talune assurdità procedurali riscontrate nelle singole province all'atto della elezione del Consiglio dell'Ordine dei medici. Il Governo ha già provveduto ad elaborare un nuovo testo che eliminerà le incongruenze lamentate. In attesa che questo testo venga approvato dal Consiglio dei Ministri per essere successivamente discusso dal Parlamento, è sembrato opportuno proporre una proroga che mantenesse in vita gli attuali Consigli dell'Ordine in attesa di poter provvedere alla loro rinnovazione in base alle nuove norme elettorali.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento possa essere favorevolmente preso in considerazione, ed approvato, dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Vorrei pregare la Commissione di accogliere un mio emendamento che permetta ai Consigli direttivi degli Ordini e dei Collegi di rimanere in carica fino al 31 dicembre 1955. Per poter procedere, infatti, alla elezione dei Comitati centrali è assolutamente indispensabile avere il tempo e, con il tempo, il modo, di poter valutare l'operato dei membri attualmente in carica.

BERARDI. Non riesco a comprendere bene perché mai questi Ordini debbano procedere alla elezione dei propri organi solo dopo il 1° gennaio 1956.

BARTOLE. Perché deve essere dato modo ai Consigli direttivi di conoscere l'attività degli organi centrali. Ecco perché ho chiesto che sia concesso loro un altro anno di tempo.

VENEGONI. Sono molto perplesso sulla opportunità di questo provvedimento che, a mio avviso, non è legittimo. Infatti, attra-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

verso i Prefetti, sono state impartite disposizioni di sospendere le normali elezioni per il rinnovo delle cariche nei Consigli dell'Ordine dei medici, senza che sia stata approntata una legge, presentata — per lo meno — ad un ramo del Parlamento. Il relatore sostiene che i Consigli direttivi degli Ordini, già in carica da due anni, possono benissimo rimanervi per un altro anno ancora.

Sono contrario ad un simile criterio; sostengo che, alla scadenza, i Consigli debbono essere rinnovati in base alla legge vigente. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non può procedere d'autorità nei riguardi del sistema di elezione dei Consigli, fino a che non sia entrata in vigore una nuova legge. Perciò, non essendovi una ragione seria per un simile modo di procedere, ritengo che, da parte nostra, dovremmo essere contrari a questo volere imporre ai Consigli degli Ordini delle decisioni non scaturite dalla consultazione delle categorie interessate.

DI VITTORIO. Quali sono le incongruenze lamentate dal relatore ed a quale esigenza risponde il provvedimento predisposto dal Governo?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CHIAROLANZA, Relatore. Risponderò ai quesiti rivoltimi più ampiamente di quanto non abbia fatto nella relazione che avevo abbreviato, data l'evidenza, almeno per me, dell'opportunità del provvedimento. Ripeto che il disegno di legge è stato provocato dalle Federazioni interessate, in quanto l'esperienza ha dimostrato che, con la legge in vigore, i Consigli degli Ordini non rappresentano mai l'espressione della maggioranza, bensì quella di una minoranza.

Mi spiego con un esempio pratico. Il regolamento vigente sugli Ordini crea situazioni difficili e contrasti perfino sulla data delle elezioni. Esso, infatti, stabilisce che per le elezioni debbono essere presenti in aula, all'inizio della seduta, i due terzi degli iscritti; cosicché, spessissimo si è verificato di dover indire una seconda convocazione la quale, però, sempre per il regolamento attuale, non può avvenire nella stessa giornata della prima, ma il giorno successivo. Ci si può rendere perfettamente conto, trattandosi di medici che hanno proprie impellenti occupazioni, come ciò rappresenti una difficoltà pressoché insormontabile. Si ricorre persino all'espedito di considerare valida una scheda spedita per posta.

Con tutto ciò, in prima elezione, non si riesce ad ottenere quasi mai la maggioranza richiesta.

A Milano, ad esempio, nel primo scrutinio è stato eletto un solo membro sui 15 che dovevano comporre il Comitato.

Nella seconda elezione tutti i membri necessari sono stati eletti, ma a maggioranza relativa.

Le varie esperienze, quindi, hanno dimostrato che, in pratica, i Consigli degli Ordini sono sempre eletti da minoranze, di qui la necessità di cambiare la legge.

Non esiste, invece, alcun motivo particolare di voler mantenere in carica gli attuali Consigli degli Ordini; esiste solo la necessità, perché siamo in aprile, di non procedere quest'anno a nuove elezioni, ma di attendere, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, di poterle fare, in base alla legge nuova, logica, che è stata già preparata.

D'altra parte, il Parlamento, l'anno scorso, ha già approvato una legge simile riguardante l'Ordine degli avvocati e procuratori, i quali si erano venuti a trovare nelle stesse condizioni.

Quello che è stato legittimo per l'Ordine degli avvocati, non vedo perché non possa esserlo anche per l'Ordine dei medici.

Vorrei pregare, pertanto, la Commissione di tenere in dovuta considerazione questi fatti ed approvare il disegno di legge che non è motivato da alcuna ragione nascosta, ma tende soltanto a sanare una situazione insostenibile.

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Il Governo non ha interesse a che i Consigli direttivi degli Ordini restino in carica due o tre anni. Debbo ricordare che quanto è avvenuto adesso si è verificato anche alcuni anni fa. Già nel 1923 si sentì il bisogno di prorogare da due a tre anni l'incarico. Quando, poi, nel 1946, il Capo dello Stato emise il decreto sulla ricostituzione degli Ordini, fu nuovamente posto il limite di due anni senza tenere conto della modifica effettuata nel 1923.

L'Alto Commissariato si è, così, trovato di fronte a ripetute richieste da parte delle Federazioni interessate, tendenti ad elevare, di nuovo, a tre anni il periodo della durata in carica.

Bisogna, poi, considerare il fatto che due anni si sono dimostrati insufficienti per impostare bene un programma di lavoro. L'Alto Commissariato, pertanto, intendendo predisporre una legge che possa rispondere democraticamente alle esigenze delle categorie in-

teressate, ha nominato una apposita Commissione, composta dai presidenti delle Federazioni dei medici, dei farmacisti, dei veterinari e delle ostetriche. Questa Commissione ha già elaborato, per i quattro quinti, il progetto.

A nome del Governo, posso assicurare la Commissione Lavoro che, entro brevissimo tempo, il provvedimento sarà completamente elaborato e sarà nostra cura sottoporlo all'esame del Parlamento.

DI VITTORIO. Trovo anormale il fatto che non si indicano elezioni in organi professionali, esclusivamente perché si deve prima modificare il sistema elettorale. Non potrà votare a favore del provvedimento se il rappresentante del Governo non si impegna formalmente a presentare subito l'annunciato provvedimento di riforma. Altrimenti questa proroga non può avere una giustificazione.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Posso, a nome del Governo, dare formale assicurazione che il disegno di legge sarà presentato quanto prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartole ha presentato un emendamento all'articolo unico. Poiché è sperabile, dopo le assicurazioni del rappresentante del Governo, che venga presentato subito un disegno di legge che disciplini completamente la materia, chiedo all'onorevole Bartole se insiste nel suo emendamento.

BARTOLE. Non insisto. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1954 ».

Non essendovi, allora, emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura.

Comunico che interviene nella discussione di questo disegno di legge il deputato Franzo per illustrare il parere negativo espresso dalla IX Commissione (Agricoltura).

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame, già approvato dalla competente Commissione del Senato, prevede un aggravio delle penalità previste per alcune infrazioni alle norme sulla risicoltura. L'ammenda per l'inosservanza delle norme in vigore è prevista da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 5.000, non complessivamente per azienda (come è disposto dalla legge vigente) bensì per ciascun lavoratore occupato.

Debbo, invero, dire che la legge a cui si riferisce l'articolo unico del provvedimento in esame, presenta molti punti difettosi. Non pochi sono stati, infatti, i rilievi fatti dalla Commissione Agricoltura che ha espresso parere contrario. Ad esempio, l'articolo 211 del testo unico a cui il disegno di legge si riferisce, obbliga i risicoltori alla distribuzione del chinino, quando è ormai noto che tale distribuzione non è più necessaria, la malaria essendo quasi dappertutto scomparsa in seguito alle opere di bonifica. Poiché la vigente legge consente ad un ispettore del lavoro di elevare, ancora, contravvenzione a chi non ottempera a quell'obbligo, e l'attuale disegno lo conferma, dobbiamo modificare l'evidente incongruenza, sopprimendo dal testo, oggi al nostro esame, il riferimento all'articolo 211 del Testo Unico a cui il disegno di legge si riferisce. Gli altri due articoli citati riguardano l'obbligo di apporre particolari reticelle alle finestre dei dormitori per gli addetti alle risaie, di somministrare acqua potabile e di rendere abitabili gli ambienti che debbono ospitare i lavoratori.

Per concludere, esprimo il parere che il disegno di legge sottoposto al nostro esame può essere approvato auspicando, però, dal Governo, un provvedimento che, aggiornando le norme di profilassi e di igiene, elimini tutte le varie incongruenze verificatesi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANZO. La IX Commissione (Agricoltura) ha esaminato a fondo il problema e alla fine ha deliberato di esprimere parere contrario, non perché sia entrata nel merito della questione, ma perché non ha ritenuto che il disegno di legge fosse corrispondente all'at-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

tuale situazione dell'agricoltura. Ha rilevato soprattutto il fatto che la penalità viene ad essere riferita al numero dei lavoratori, cosa del tutto nuova e ingiustificata perché, ad esempio, le mondariso sono chiamate a svolgere soltanto un lavoro stagionale, della durata di 20-40 giorni, a seconda delle aziende. D'altra parte, tutto l'attuale testo unico delle leggi sanitarie va riveduto e corretto, perché se è vero che fu approvato con regio decreto 27 luglio 1934, è altrettanto vero che lo si copiò integralmente da quello della legge del 1907, la quale, a sua volta, copiava la legge napoleonica.

Sono d'accordo sulla opportunità dell'aumento delle penalità; ma, anziché limitarsi a questo, si sarebbe potuto fare qualche cosa di più utile, chiedendo — per lo meno — i pareri dei Prefetti delle provincie nelle quali avviene la produzione del riso. Le disposizioni vigenti stabiliscono che i dormitori per i lavoratori avventizi debbono possedere determinate condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità, arredamento; e debbono essere muniti, alle aperture, di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare. Ma le aziende non possono essere ritenute responsabili tutte in eguale misura, perché non è giusto che un piccolo coltivatore diretto, un piccolo proprietario o un affittuario, che ha magari appena quattro ettari di terreno, debba sobbarcarsi a tutte le conseguenze di eventuali infrazioni alle disposizioni di legge a causa di qualche lavoratore avventizio chiamato sul luogo per una quindicina di giorni. I nostri piccoli coltivatori diretti sono ossessionati dalle visite degli ispettori del lavoro. Occorre, perciò, dare un nuovo indirizzo alla questione e non aggravarla sempre di più.

Si facciano, pertanto, voti al Governo perché una Commissione di tecnici studi a fondo il problema e aggiorni le leggi.

PRESIDENTE. Il problema è indiscutibilmente complesso. In certe zone si verificano grossi conflitti sociali: il conflitto tra la proprietà fondiaria, che dura da secoli, e la conduzione industriale che viene esercitata dal piccolo e medio affittuario e dal piccolo coltivatore, i quali hanno fame di terra. Sono convinto che il problema va riesaminato anche e soprattutto dal punto di vista della proprietà fondiaria.

Quando, nella passata legislatura, si svolse l'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori del riso, la Commissione del Senato effettuò, sopralluoghi diversi, ma si limitò a visitare solo i posti di assistenza delle mondariso; mentre sarebbe stato opportuno rivolgere

l'attenzione alle cascine del vercellese e della Lomellina.

DI VITTORIO. Io ritengo che le obiezioni della Commissione agricoltura abbiano un fondamento, per cui sono favorevole ad una rielaborazione e ad un aggiornamento di tutta la legge e non soltanto per ciò che riguarda problemi ormai automaticamente superati, come potrebbe essere quello della distribuzione del chinino.

Sono favorevole a che si diano tutte le agevolazioni possibili ai piccoli coltivatori nei confronti dei grandi; come sono favorevole a che si sottraggano ad ogni possibile onere i conduttori di fondi, facendo gravare il maggiore onere sulle grandi proprietà fondiarie, le quali realizzano un reddito notevole senza correre eccessivi rischi e senza troppe responsabilità.

Pertanto, mi associo al voto che il Governo, al più presto, predisponga un disegno di legge che permetta di modernizzare questo problema, riguardante soprattutto la categoria delle mondariso.

Nonostante queste obiezioni, debbo — però — rilevare che il disegno di legge oggi al nostro esame assicura una certa protezione ai lavoratori. Senza di esso potrebbe verificarsi la possibilità per i lavoratori di dover dormire in campagna, magari in zone infestate da zanzare e in condizioni igienico-sanitarie deprecabili.

D'altra parte, è evidente che se le disposizioni protettive fossero soltanto facoltative o le sanzioni per l'inosservanza non fossero gravi, per lo meno nella maggior parte dei casi si avrebbe inadempienza da parte del proprietario o dell'affittuario.

Non mi pare, pertanto, che possa esservi contraddizione fra la necessità di un aggiornamento della legge per eliminare alcuni casi antiquati di carattere antisociale, tendenti a favorire la grande proprietà a detrimento dei piccoli conduttori, e la necessità di rendere attuabile un sistema di protezione alquanto necessario ai lavoratori delle risaie.

Vorrei, però, che fosse specificato che le penalità previste vengono poste a carico della proprietà fondiaria e non del conduttore, soprattutto per quanto riguarda la parte essenziale della protezione dei lavoratori: i dormitori. Se noi rendiamo responsabile delle inosservanze il proprietario, è lui che si dovrà poi preoccupare affinché l'affittuario, eventualmente, osservi le disposizioni di legge.

Penso, quindi, che noi potremmo approvare questo disegno di legge così come è e votare, contemporaneamente, un ordine del

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

giorno tendente ad ottenere dal Governo la presentazione di un provvedimento legislativo che riveda tutto il sistema di protezione dei lavoratori delle risaie. Così facendo, noi concilieremo le due esigenze. Poiché siamo già alla vigilia della monda, propongo di approvare questo provvedimento senza modificazioni.

BUTTE. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Di Vittorio e, a tal fine, presento un ordine del giorno.

ZACCAGNINI. Sono d'accordo con l'onorevole Di Vittorio che non esiste alcuna contraddizione fra le esigenze espresse dall'onorevole Franzo e l'approvazione di questo disegno di legge. Però, si badi bene che, con questa legge, un proprietario che assume cento operai e non adempie a tutti gli obblighi previsti, può essere sottoposto ad una multa di mezzo milione!

DI VITTORIO. Nella legge vi sono delle assurdità; ma nessuno eleverà contravvenzione per la mancata distribuzione del chinino.

ZACCAGNINI. L'articolo 211 del testo unico dice che la somministrazione del chinino deve essere gratuita e obbligatoria. Poiché per questa sola inosservanza l'inadempienza deve essere punita con l'ammenda, basterà che un ispettore del lavoro sia rigoroso perché un coltivatore venga gravemente danneggiato.

Come medico, non mi sento di approvare questo e insisto perché venga approvato l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

SCARPA. La preoccupazione dell'onorevole Zaccagnini che un conduttore di fondo possa essere colpito gravemente per una infrazione che, oggi, non ha alcuna gravità sociale, è logica; ma posso assicurarvi che se noi andassimo a visitare le fattorie in cui si coltiva il riso, e dove viene utilizzata la mano d'opera, constateremo sempre qualche infrazione. Ci sono tante altre ragioni per elevare contravvenzioni ai coltivatori di riso; quella del chinino è, per importanza, l'ultima. L'Ispettorato del lavoro eleverà piuttosto contravvenzioni per i dormitori che sono in condizioni di assoluta inabitabilità. La disposizione per il chinino c'è sempre stata, eppure mai una contravvenzione è stata fatta per la sua mancata somministrazione.

DI VITTORIO. Ripeto, siamo alla vigilia della monda. Se apportiamo delle modifiche il testo dovrebbe ritornare al Senato. Siccome fra pochi giorni il Parlamento inizierà le vacanze di Pasqua, correremo il rischio di non arrivare in tempo alla definitiva approvazione. In un ordine del giorno potremmo dire

che la Commissione Lavoro non ritiene indispensabile la somministrazione del chinino, ormai caduta in disuso per il progresso della scienza, e che le penalità per le altre infrazioni sono a carico della proprietà fondiaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio parere, il disegno di legge riguarda unicamente l'adeguamento delle penalità a quella che, purtroppo, è la svalutazione monetaria. Le ammende previste prima d'ora erano state stabilite nel 1934 e partivano da una cifra che, se allora poteva essere notevole, attualmente è addirittura irrisoria. Il Governo ha ritenuto opportuno mantenere le penalità già vigenti, adeguandole, con un calcolo molto approssimativo, agli attuali valori, per tutelare i lavoratori. Non v'è dubbio che esse, almeno per quanto riguarda certe somministrazioni, sono a carico del datore di lavoro. Il problema, invece, è quello della responsabilità delle abitazioni. È evidente come un datore di lavoro che abbia ricevuto in affitto un fondo sprovvisto delle attrezzature richieste, non possa essere considerato responsabile della mancata costruzione, che ha carattere permanente, di case coloniche, specialmente se la gestione del fondo si dovesse limitare a un periodo di tempo breve. Gli articoli 213 e 214 del testo unico contemplano norme di carattere igienico-sanitario che vanno assolutamente rispettate e le sanzioni previste per l'eventuale loro inosservanza sono e debbono essere a carico dei responsabili. Sono d'accordo per quanto riguarda l'articolo 211, che cioè la somministrazione del chinino oggi è assurda. Circa la preoccupazione dell'onorevole Di Vittorio per un eventuale rinvio al Senato del disegno di legge, ritengo che, per guadagnare tempo, si potrebbe approvare l'attuale testo con l'emendamento proposto dal relatore, aggiungendo però un articolo per stabilire l'immediata entrata in vigore della legge all'atto della sua pubblicazione, riguadagnando così quei quindici giorni di tempo che, presumibilmente, comporterebbe il rinvio del testo al Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Buttè:

« La XI Commissione, nell'approvare il disegno di legge: « Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » invita il Governo ad estendere la revisione delle penalità e ad aggiornare le norme di profilassi ed igiene del lavoro contenute nel complesso del testo unico delle leggi sanitarie

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1954

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« Per l'inosservanza degli articoli 211, 213 e 214 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è applicabile l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni lavoratore cui si rifrisce la contravvenzione ».

L'onorevole relatore ha proposto di sopprimere la parola « 211 » alla prima riga del testo.

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo così emendato.

(È approvato).

Il Sottosegretario Pugliese ha proposto il seguente articolo aggiuntivo: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la Presidenza procederà al coordinamento del testo.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni e proposte di legge:

« Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie » (Approvato

dalla XI Commissione permanente del Senato) (672):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 5 |

(La Commissione approva).

« Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (505):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 33 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Senatori Zelioli Lanzini e altri: Assistenza e cura dei bambini disincetici poveri » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (547):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 33 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Senatore Braschi. « Modifica agli articoli 10, 34 e 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 e all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (504):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 33 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelucci Mario, Barberi, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi, Buttè, Cacciatore, Caravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dizzi, De Marzi, De Meo, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, La Spada, Lizzadri, Magheita, Montelatini, Morelli, Noce Teresa, Rape'li, Repossi, Roasio, Rubinacci, Sammarino, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storehi, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI